

R.g. Lav. n. 100/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 100/2019 R.G.L. promossa da:

RITA ZORGNO (C.F. ZRGRTI52T45L779O), residente in Brandizzo (TO), Via San Francesco d'Assisi, n. 5, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Merlo e Sandro Larosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Merlo in Chivasso (TO), Viale Vittorio Veneto n. 3/B come da delega in calce al ricorso introduttivo;

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9 presso l'Avvocatura distrettuale INPS come da memoria difensiva;

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: pensione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la ricorrente:

- come da ricorso depositato in data 29.01.2019.

Per la resistente:

- come da memoria depositata in data 9.05.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE



R.g. Lav. n. 100/2019

Con ricorso depositato in data 29.01.2019 la sig.ra Rita Zorgno conveniva in giudizio l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni nel merito: *“nel merito, in via principale*

- *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso da parte dell'ente convenuto di tutto quanto corrisposto a titolo di contribuzione volontaria;*
- *per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'ente convenuto al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 9.603,20, ovvero della veriore somma accertanda in corso di causa;*
- *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al percepimento degli arretrati pensionistici a far data dal 1.11.2003 e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento di tali arretrati;*
- *nel merito, in via subordinata*
- *nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga riconosciuto il diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di contribuzione volontaria, dichiarare tenuto e condannare l'ente convenuto alla riliquidazione della pensione di anzianità n. 14514746 Cat. VO sulla base della maggiorazione contributiva riconosciuta dall'INAIL a seguito del riconoscimento dell'esposizione all'amianto, per un periodo pari a 1.157 settimane;*
- *oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;”*

Resisteva l'INPS con memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Istruita la causa con le sole produzioni documentali, all'udienza del 22.01.2020 i difensori delle parti discutevano esponendo le rispettive argomentazioni difensive e il giudice – all'esito della camera di consiglio – dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

È documentale e/o pacifico che:

- la ricorrente è titolare di pensione categoria V.O. liquidata con decorrenza dal 1.01.2008, sulla base di complessivi n. 2.035 contributi settimanali per un totale di 39 anni e 7 settimane (cfr. doc. n. 1 ricorrente);
- in detta contribuzione venivano conteggiati anche n. 94 contributi settimanali versati dalla ricorrente mediante contribuzione volontaria nel



R.g. Lav. n. 100/2019

- periodo 17.09.2005 – 30.06.2007 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 ricorrente);
- tale ultima contribuzione era stata versata dalla ricorrente a seguito del fallimento dell'ultimo datore di lavoro (Gruppo Abbigliamento Piemontese s.r.l.) e una volta decorso il periodo di mobilità per la maturazione del diritto alla liquidazione della pensione di anzianità;
 - in data 13.06.2005 la sig.ra Zorgno presentava domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali connessi (cfr. doc. n. 4 ricorrente);
 - l'INAIL riscontrava la domanda, rigettandola soltanto in data 20.06.2013 (cfr. doc. n. 4 ricorrente);
 - a seguito di opposizione della sig.ra Zorgno, l'INAIL in data 18.02.2014 riconosceva ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali l'esposizione ad amianto della ricorrente presso la datrice di lavoro GFT NET s.p.a. per il periodo 15.06.1970 – 31.12.1992 corrispondente a n. 1.157 contributi settimanali (cfr. doc. n. 5 ricorrente);
 - a seguito del predetto riconoscimento da parte dell'INAIL, l'INPS con comunicazione del 3.03.2014 informava la ricorrente della riliquidazione della pensione n. 14514746 a far data dal 1.01.2008 (cfr. doc. n. 6 ricorrente);
 - in particolare, l'ente convenuto provvedeva a riliquidare la pensione riconoscendo in favore della ricorrente l'anno che separava i 39 anni e 7 settimane raggiunti dalla ricorrente e i 40 anni corrispondenti alla piena maggiorazione contributiva;
 - l'INPS pertanto riconosceva un credito in favore della ricorrente al 31.03.2014 della somma lorda di € 3.854,31 ed un ricalcolo dell'importo mensile liquidato a far data dal 1.04.2014 per una somma lorda di € 1.250,40 (cfr. doc. n. 6 ricorrente);
 - avverso tale provvedimento di riliquidazione, la ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 2.02.2016 che tuttavia rimaneva privo di riscontro (cfr. doc. n. 7 ricorrente).

Ciò posto in fatto, parte ricorrente afferma che a seguito del riconoscimento da parte dell'INAIL del beneficio pensionistico correlato all'accertata esposizione ad amianto avrebbe maturato il diritto a pensione già in data 1.11.2003: di conseguenza la contribuzione volontaria da lei versata pari a n. 97 contributi



R.g. Lav. n. 100/2019

settimanali per un importo di € 9.603,20 sarebbe risultata del tutto inutile. Tale versamento fu eseguito a causa del ritardo dell'INAIL nel riconoscerle il beneficio contributivo e quindi in una situazione rivelatasi solo successivamente di oggettiva assoluta inutilità.

La sig.ra Zorgno quindi in questa sede chiede - in via principale - il riconoscimento del suo diritto al rimborso di € 9.603,20 versati a titolo di contribuzione volontaria, nonché alla corresponsione degli arretrati pensionistici dal 1.11.2003 e - in via subordinata - che venga riliquidata la sua pensione di anzianità n. 14514746 cat. V.O. conteggiando tutto il periodo contributivo riconosciuto dall'INAIL pari a n. 1.157 settimane.

L'INPS sostiene invece la correttezza del provvedimento di riliquidazione della pensione oggetto di causa, affermando in estrema sintesi che:

- a) la maggiorazione contributiva derivante dal riconoscimento dell'esposizione ultradecennale ad amianto non avrebbe comunque potuto eccedere l'anzianità contributiva massima computabile ai fini della misura a pensione di n. 2.080 settimane corrispondenti a 40 anni di contribuzione e per tale ragione l'ente previdenziale a seguito del provvedimento INAIL aveva correttamente proceduto al congruaggio del solo anno necessario al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva;
- b) i versamenti volontari possono dirsi indebiti soltanto nelle ipotesi tassative elencate dall'art. 10 DPR n. 1432/71 tra le quali non rientra il caso di specie, con la conseguenza che la ricorrente non ha alcun diritto al rimborso di quanto versato, ciò anche in virtù del fatto che non poteva certo imputarsi all'ente previdenziale convenuto il ritardo dell'INAIL nel riconoscimento del beneficio pensionistico;
- c) la domanda di riliquidazione della pensione proposta in via subordinata dalla ricorrente sarebbe inammissibile, in quanto proposta oltre il termine triennale di decadenza contemplato dall'art. 47 DPR n. 639/70;
- d) in ogni caso, la riliquidazione richiesta non sarebbe comunque riconoscibile sia in virtù del limite massimo di 40 anni di contribuzione di cui al punto a), sia in virtù dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 47 bis DPR n. 639/70.

Per tutte queste ragioni il ricorso non sarebbe meritevole di accoglimento.



R.g. Lav. n. 100/2019

Orbene, la domanda proposta dalla ricorrente in via principale e volta ad ottenere il rimborso della contribuzione volontaria versata non è fondata.

A tale riguardo, l'art. 10 DPR n. 1432/71 recita: *"I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore."*

La norma citata limita i casi di rimborso della contribuzione volontaria precedentemente versata alle seguenti ipotesi: versamento ritardato, ovvero sia quando i contributi siano privi di effetti sin da subito per essere stati versati oltre i termini concessi oppure versamento per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa. Ipotesi che non possono ritenersi sussistenti nel caso in esame.

Ed invero, la ricorrente ha versato la contribuzione volontaria oggetto di causa ai fini della maturazione del suo diritto a pensione e solo successivamente, a seguito del sopravvenuto accertamento da parte dell'INAIL del beneficio contributivo contemplato dall'art. 13 comma 8, Legge n. 257/92, detta contribuzione si è rivelata inutile.

È evidente quindi che la fattispecie in esame pacificamente non integra un versamento ritardato, né riguarda periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa, atteso che nel caso della sig.ra Zorgno la contribuzione effettiva si è esaurita il 10.10.2003 e nessuna contribuzione figurativa risulta sovrapposta al periodo dei versamenti volontari.

Giova a questo punto richiamare quanto condivisibilmente affermato dalla locale Corte d'Appello in un caso analogo a quello di specie (cfr. Corte d'Appello Torino n. 57/2013) secondo cui: *"non può ritenersi sussistente un principio generale di libera rimborsabilità dei contributi volontariamente versati qualora questi si rivelino infruttuosi ai fini del diritto o della misura della prestazione."*

Del resto anche per i contributi obbligatori (ai quali i contributi volontari sono parificati ai sensi dell'art 9 primo comma del citato DPR 1432/71) l'ordinamento previdenziale non prevede il rimborso qualora non vengano raggiunti i requisiti per l'ottenimento della pensione. Rimborso che, invece, vige per altri sistemi



R.g. Lav. n. 100/2019

previdenziali (es. per la Cassa Avvocati)."

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 1989: *"L'art. 38 cost. non comporta, in ossequio al principio della solidarietà, la corrispondenza tra le prestazioni previdenziali ed i contributi versati, essendo sufficiente che, in forza dei contributi obbligatori e volontari, siano attribuite al lavoratore adeguate prestazioni previdenziali; pertanto, l'art. 10 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 non è in contrasto con l'art. 38 cost., nella parte in cui non prevede il rimborso dei contributi volontari, quando essi siano stati non utilizzati né utilizzabili nel calcolo della pensione"*.

Quindi, sulla base dei principi soprariportati, non essendo configurabile un generale diritto al rimborso dei contributi volontari versati e rimasti inutilizzati ai fini del calcolo della pensione e non rientrando il caso in esame nelle ipotesi contemplate dall'art. 10 DPR cit. deve escludersi il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso della contribuzione precedentemente versata, con il conseguente rigetto della domanda proposta in via principale.

Anche la domanda proposta dalla sig.ra Zorgno in via subordinata e volta ad ottenere il ricalcolo della pensione non è fondata.

In materia, l'art. 13 comma 8 Legge n. 257/92 recita: *"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5."*

L'art. 4 del D.M. 27 ottobre 2004 prevede: *"1. L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore. 2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza."*

Inoltre, secondo quanto affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 7078/2018): *"il limite dei quaranta anni di anzianità complessiva utile fissato dal*



R.g. Lav. n. 100/2019

D.M. 27 ottobre 2004, art. 4, è quello massimo conseguibile con l'utilizzazione del beneficio previsto per effetto della comprovata esposizione qualificata all' amianto, come affermato da questa Corte (Cass. n. 15962 del 28 luglio 2015)"

Tale lettura della norma è del tutto in linea con la sua ratio di agevolare i lavoratori esposti ad amianto nel conseguimento del diritto a pensione (cfr. Cass. civ, sez. L. n. 13972/2015 secondo cui "(...) il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quarant'anni) di contribuzione (vedi, tra tante, Cass. n. 17528 del 2002, cass. n. 27677/2011)").

Nel caso di specie, quindi, avendo l'INPS pacificamente provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente a seguito dell'accertamento da parte dell'INAIL del diritto al beneficio contributivo ex art. 13 comma 8 Legge n. 1297/92, mediante il conguaglio in favore della sig.ra Zorgno dell'anno necessario al raggiungimento della massima contribuzione utile ai fini del calcolo della pensione pari a 40 anni e n. 2080 contributi settimanali, deve concludersi per la correttezza del provvedimento emesso dall'Istituto convenuto.

L'INPS, invero, ha provveduto a ricalcolare la pensione della ricorrente in conformità al limite normativamente previsto e fissato dall'art. 4 del D.M. cit. Va pertanto escluso il diritto della ricorrente al ricalcolo richiesto, poiché esso condurrebbe ad un riconoscimento in favore della medesima ricorrente di una contribuzione superiore al limite dei 40 anni di anzianità contributiva fissato dalla legge.

In conclusione, alla luce di quanto finora esposto, il ricorso non può trovare accoglimento e deve pertanto essere rigettato, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dall'ente previdenziale convenuto.

Da ultimo, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,

- respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;



R.g. Lav. n. 100/2019

- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Ivrea, 22/01/2020

Il Giudice

Dott.ssa Federica Fabaro

